

**INTEGRAZIONE PARAGRAFO § 5 DELL'ALLEGATO A)  
AL DECRETO N. 21 DEL 06/09/2023**

**§ 5 RISORSE FINANZIARIE E CRITERI PER IL RIPARTO E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI**

Le risorse regionali complessivamente destinate all'intervento sono pari a € 6.655.000,00 e trovano copertura finanziaria nel capitolo di spesa n. 2130710214 del Bilancio 2023/2025, annualità 2023 ... (*omissis*)

Nel caso in cui al termine dei calcoli dei contributi vi fosse ancora disponibilità di risorse, queste saranno distribuite, tra gli Enti Titolari in maniera proporzionale, in base al numero complessivo di posti letto a parziale copertura delle maggiori spese covid correlate sostenute per il perdurare di comportamenti anti pandemici, anche a seguito della fine dello stato emergenziale.

Sono ammesse a contributo le spese covid riconducibili all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi relative a:

- dispositivi per la protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3);
- occhiali, visiere e ogni altro dispositivo per la protezione degli occhi;
- grembiuli, tute, camici, calzari, cuffie e ogni altro dispositivo monouso per la protezione del corpo;
- guanti monouso per la protezione delle mani;
- gel, prodotti disinfettanti e sistemi per l'igiene delle mani e la sanificazione degli ambienti;
- test antigenici rapidi COVID-19 (solo spese per acquisto, non per l'effettuazione del tampone).

Non sono ammesse a contributo le spese per il personale.

L'IVA è ammessa a contributo solo se rappresenta un costo per il soggetto che ha sostenuto la spesa.

Le spese covid devono essere riferite al periodo compreso tra il 1 aprile 2022 e il 31 dicembre 2022 e i documenti giustificativi di acquisto devono essere stati quietanzati entro la data di presentazione delle istanze.

Ai fini del riconoscimento del contributo la spesa per le categorie merceologiche sopra indicate potrebbe essere stata effettivamente fatturata anche in periodi antecedenti al periodo di riferimento, dal momento che i dispositivi di cui sopra potrebbero essere stati acquistati e "stoccati" anche in mesi antecedenti per un utilizzo successivo. Pertanto i costi effettivamente sostenuti, documentati da fatture e/o quietanze d'acquisto extra periodo, dovranno essere riproporzionati ai mesi da aprile a dicembre 2022.

Inoltre nel caso gli acquisti siano stati effettuati per diverse strutture residenziali mediante una centrale unica, l'ente che presenta l'istanza, in sede di controlli potrà indicare un riparto forfettario dei costi, calcolato sulla base del numero di posti letto complessivamente autorizzati per struttura.

Sono altresì ammesse a contributo le spese covid sostenute da soggetti terzi cui il soggetto titolare dell'autorizzazione all'esercizio abbia affidato, in tutto o in parte, a titolo di gestore in appalto/concessione le proprie strutture. In tal caso le fatture intestate al soggetto terzo dovranno essere state rimborsate dal titolare all'esercizio che presenta l'istanza. (...)